

**COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE**

(Provincia di Pistoia)  
C.F. - P.I. 00185430477

**ORIGINALE****DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE****NUM. 25 DEL 30-04-2020**

**Oggetto :   REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI  
(T.A.R.I.) - MODIFICA.-**

L'anno 2020, il giorno 30 del mese di Aprile, alle ore 21:05, nella [SALA CONSILIARE DEL PALAZZO COMUNALE DI CASALGUIDI](#), alla prima convocazione che e' stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
LUNARDI PIERO GORBI FEDERICO GARGINI ILARIA BRUSCHI MAURIZIO GIUSEPPE BARDELLI ROBERTO BUGIANI FRANCESCO VETTORI BENEDETTA AGOSTINI STEFANO LA PIETRA PATRIZIA LANDI RAFFAELE GIOVANNONI MATTEO QUERCI SIMONA GORI LUCIANA VIVIANA BENINI CATERINA SPINELLI GIANFRANCO	FILONI FLORE MENCHETTI ELISABETTA

Assegnati n.	17	Presenti n.	15
In carica	17	Assenti	2

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale

Presiede il Sig. Piero LUNARDI nella sua qualità di Sindaco

Partecipa il [Dott. Paolo RICCI](#) in qualità di Vicesegretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale

Scrutatori nominati per la presente seduta i Sigg. Consiglieri: Landi, La Pietra, Agostini

La seduta e' [pubblica](#)

dibattito: vedi allegato

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** l'art. 1, commi dal 641 al 668, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i., che ha istituito nell'ambito dell'imposta unica comunale (IUC), la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

**Richiamato** l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che, per quanto di interesse ai fini della presente deliberazione, testualmente dispone *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

**Visto** l'articolo 57-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in Legge 19 dicembre 2019, n. 157, con cui è stato introdotto il comma 683-bis all'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in base al quale *"In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati."*;

**Visto** che l'art. 107, comma 4, del decreto-legge n. 18/2020 con cui è stato differito al 30 giugno 2020 il termine previsto dal citato comma 683-bis della Legge n. 147/2013 per l'approvazione delle tariffe TARI per il solo anno 2020, ma non del regolamento TARI;

**Richiamate** le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:

- nr. 39 del 06.06.2014 con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti - TARI;
- nr. 29 del 11.04.2016 con la quale è stato modificato il "Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti - TARI;
- nr. 18 del 28.02.2018 con la quale è stato modificato il "Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti - TARI;
- nr. 41 del 20.06.2019 con la quale è stato modificato il "Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti - TARI;

**Rilevato** che alla luce della esperienza applicativa, nell'intento di ridefinire alcuni adempimenti dei contribuenti anche in considerazione dell'emergenza epidemiologica venutasi a creare per il diffondersi del corona virus COVID -2019, si rende necessario provvedere ad apportare le seguenti modifiche al Regolamento della TARI:

- **art. 10** "Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio", comma 4 lettera b) che così recita: "comunicare entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per

codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.”

**CHE DIVENTA: “comunicare entro il mese di giugno dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. ;**

- **art. 27** “Ulteriori riduzioni” si aggiunge il seguente comma:

**5. Nella delibera di determinazione delle tariffe annuali, possono essere previste particolari riduzioni o agevolazioni tariffarie alle utenze non domestiche in casi di eccezionale ed imprevedibile gravità accertati da pubblica autorità, tali da causarne la sospensione dell’attività;**

- **art. 30** “Contenuto e presentazione della dichiarazione” comma 1, che così recita: “La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti tenuti al pagamento della TARI entro 30 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati” - **CHE DIVENTA: “La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti tenuti al pagamento della TARI entro 60 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati”;**

- **art. 32** “Accertamento” comma 3, che così recita: “Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a 500 euro il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 4 rate trimestrali, oltre agli interessi di cui all’articolo 35. L’utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata - **CHE DIVENTA: “Su specifica domanda dell’interessato possono essere concesse dilazioni di pagamento ai sensi dell’art. 1 comma 796 della L. 160/2019 s.m.” ;**

- **art. 34** “Riscossione” comma 3, che così recita: “Il versamento della TARI deve essere fatto in 3 rate aventi le seguenti scadenze: 31 maggio, 31 Luglio e 31 Ottobre - **CHE DIVENTA: “Il versamento della TARI è diviso in più rate annuali. Il numero e le scadenze delle rate vengono stabilite dal Consiglio Comunale con apposito atto deliberativo. Per il 2020 sono individuate tre rate di pagamento aventi le seguenti scadenze: 30 giugno, 30 settembre e 3 dicembre”;**

**Visti** i decreti del Ministero dell’Interno del 16 dicembre 2019 e del 28 febbraio 2020, con cui, rispettivamente, è stato differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, inizialmente al 31 marzo 2020 e, successivamente, al 30 aprile 2020;

**Visto** l’art. 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto “Cura Italia”), il quale ha fissato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’anno 2020/2022 al 31 maggio 2020;

**Considerato** che a norma dell’art. 13, comma 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successivamente modificato e

integrato, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

**Considerato** altresì che a norma dell'art. 13 comma 15-ter del citato decreto-legge n. 201/2011, le delibere di approvazione o modificazione dei regolamenti tributari acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale, a condizione che essa avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce, con invio, da parte del Comune, al Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 14 ottobre;

Visto il parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, del D.Lgs nr. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Legs. 18.08.2000 nr. 267;

Acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del citato D.Lgs. nr. 267/2000;

Con voti favorevoli nr. 15, contrari nr.0 ed astenuti nr. 0, resi in forma **palese** dai nr. 15 consiglieri presenti e votanti;

### **DELIBERA**

1. Di approvare le modifiche agli articoli del "Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti - TARI " così come indicato in premessa;
2. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale per la pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale, nei termini di legge, al fine di consentire l'efficacia del provvedimento a decorrere dal 1° gennaio 2020;
3. di dare atto che la modifica al regolamento, approvata con il seguente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2020.-

Con successiva votazione palese unanime, la presente deliberazione è dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4 del D.Lgs. 267/2000 al fine di assicurare l'applicazione del regolamento TARI con decorrenza dal 1° gennaio 2020.

La seduta termina alle ore 21.45.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
Piero LUNARDI

Il Vicesegretario Comunale  
Dott. Paolo RICCI